

	Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO Via Alcide De Gasperi snc., 86025 - Ripalimosani (CB) e-mail : comcampobasso@lnd.it sito internet : www.lnd.it Comitato Regionale Molise 0874-390301 Delegato Provinciale Campobasso 0874-390321 Segretario Delegazione Cb 0874-390322 Ufficio Tess. Delegazione Cb 0874-390323 Fax Delegazione Cb 0874-390324	
---	--	---

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020

COMUNICATO UFFICIALE N.11 DEL 05.09.2019

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MOLISE

3.2 SEGRETERIA

A. MODALITA' E CONDIZIONI PER EFFETTUARE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

A.1 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Di seguito si riportano i termini fissati dal C.R. Molise per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2019/2020.

CAMPIONATI DI CALCIO A 11 CON TERMINE DI ISCRIZIONE ORDINATORIO	
UNDER 17 Provinciali	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
UNDER 15 Provinciali	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Tornei Provinciali ESORDIENTI	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Tornei Provinciali PULCINI	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
SERIE C FEMMINILE a 11	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
TORNEO GIOVANI CALCIATRICI	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
MOLISE CUP FEMMINILE a 11	contestuale all'iscrizione al campionato di serie c regionale

**** iscrizione *obbligatoria* per le società partecipanti ai campionati regionali Under 17 e Under 15, *facoltativa* per le società partecipanti ai campionati provinciali.**

CAMPIONATI DI CALCIO A 5 CON TERMINE DI ISCRIZIONE ORDINATORIO	
CALCIO A 5 Femminile	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Under 19 Calcio a 5	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Under 17 Calcio a 5	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Under 15 Calcio a 5	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Torneo ESORDIENTI Calcio a 5	da Lunedì 01 luglio 2019 a Mercoledì 11 settembre 2019
Coppa ITALIA Calcio 5	Partecipazione obbligatoria, iscrizione contestuale a quella al campionato.
MOLISE CUP FEMMINILE a 5	Partecipazione obbligatoria, iscrizione contestuale a quella al campionato.

A.2 DATE INIZIO ATTIVITA' STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, ha fissato le date di inizio delle varie competizioni della stagione sportiva 2019/2020. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, debitamente aggiornata:

CAMPIONATI DILETTANTISTICI	DATA INIZIO ATTIVITÀ	CAMPIONATI E TORNEI SGS	DATA INIZIO ATTIVITÀ
ECCELLENZA	08 settembre 2019	COPPA MOLISE FEMMINILE	15 settembre 2019
PROMOZIONE	08 settembre 2019	ALLIEVI REGIONALI	06 ottobre 2019
1° CATEGORIA	29 settembre 2019	GIOVANISSIMI REGIONALI	06 ottobre 2019
2° CATEGORIA	06 ottobre 2019	MOLISE CUP ALLIEVI	15 settembre 2019
JUNIORES PROVINCIALE	13 ottobre 2019	MOLISE CUP GIOVANISSIMI	15 settembre 2019
FEMMINILE SERIE C	13 ottobre 2019	ALLIEVI REGIONALI C5	Da definire
CALCIO A 5 SERIE C	05 ottobre 2019	GIOVANISSIMI REGIONALI C5	Da definire
CALCIO A 5 FEMMINILE	06 ottobre 2019	ALLIEVI PROVINCIALI	Da definire
CALCIO A 5 JUNIORES	Da definire	GIOVANISSIMI PROVINCIALI	Da definire
COPPA ITALIA DILETTANTI	25 agosto 2019	ESORDIENTI PROVINCIALI	Da definire
MOLISE CUP 1° Categoria	08 settembre 2019	PULCINI PROVINCIALI	Da definire
MOLISE CUP 2° Categoria	15 settembre 2019	PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI	Da definire
COPPA ITALIA CALCIO 5	21 settembre 2019	TORNEO GIOVANI CALCIATRICI	Da definire

A.3 ONERI ECONOMICI ISCRIZIONI AI TORNEI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si ritiene opportuno riportare di seguito le tabelle inerenti i costi delle iscrizioni ai Tornei federali di Settore Giovanile e Scolastico, che non erano state riportate sui precedenti Comunicati Ufficiali.

Si ricorda infine che le società di nuova affiliazione sono tenute al pagamento della tassa di affiliazione dell'importo di Euro 65 per le società LND e di Euro 25 per le società SGS.

TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 9C9				
SQUADRE	Iscrizione Torneo	Acc. Spese Funzionamento	Tassa adesione SGS	TOTALE
1 Squadra	€ 60,00	€ 150,00	€ 30,00	€ 240,00
+ Squadre	€ 60,00	€ 100,00		€ 160,00

TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI 5C5				
SQUADRE	Iscrizione Torneo	Acc. Spese Funzionamento	Tassa adesione SGS	TOTALE
1 Squadra	€ 100,00		€ 30,00	€ 130,00
+ Squadre	€ 100,00			€ 100,00

TORNEO PROVINCIALE PULCINI 7C7				
SQUADRE	Iscrizione Torneo	Acc. Spese Funzionamento	Tassa adesione SGS	TOTALE
1 Squadra	€ 60,00	€ 100,00	€ 30,00	€ 190,00
+ Squadre	€ 60,00			€ 60,00

NB. La Tassa di Adesione SGS, presente in tutte le tabelle di riepilogo dei costi, è dovuta da ciascuna società una sola volta, anche in presenza di iscrizioni a più campionati SGS.

B. PRECISAZIONE SULLE MODALITA' RELATIVE AL RECUPERO DELLE GARE

Per la stagione sportiva 2019/2020 è stato disposto che il recupero delle gare dei campionati di calcio a 11 di **Eccellenza, Promozione, Allievi regionali, Giovanissimi regionali, Coppa Italia Dilettanti**, non iniziate o rinviate d'ufficio, sia effettuato il decimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata, con l'eccezione obbligata dei casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto o nei casi di forza maggiore.

Si ricorda, invece, che per le gare sospese e/o non portate a termine in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, **la prosecuzione, dei soli minuti non giocati.**

Per la salvaguardia della regolarità dei Campionati sopra indicati, qualora anche il recupero (totale o parziale) di una gara, fissato al decimo giorno, non venga disputato, a causa del perdurare dell'impraticabilità del proprio campo di giuoco (rinvio preventivo d'ufficio o impraticabilità accertata sul campo), il Consiglio Direttivo ha deliberato di obbligare le società ospitanti a reperire altro idoneo impianto di giuoco in modo tale da poter disputare la gara (totale e/o parziale) nella giornata del mercoledì immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il rinvio o la delibera del Giudice Sportivo relativa alla mancata disputa della gara.

Le gare dei campionati di Eccellenza, di Promozione, Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali, previo accordo di entrambe le società, potranno essere posticipate dalla data calendarizzata (sabato o domenica) e disputate entro la giornata del mercoledì immediatamente successivo.

Il C.R. Molise avendo recepito le pressanti richieste formulate più volte dalle Società partecipanti ai Campionati di PRIMA e SECONDA Categoria, ma anche da quelle partecipanti ai Campionati di Serie C di Calcio a 5 Maschile e Femminile, spesso impossibilitate o gravemente in difficoltà a disputare gare in giorni infrasettimanali lavorativi, ha disposto di prevedere nei calendari di questi Campionati, qualora vi sia margine temporale, delle giornate di sosta tecnica.

Il recupero delle gare (totale o parziale) in queste competizioni verrà effettuato il diciassettesimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata.

Qualora però a ridosso del diciassettesimo giorno ricadono festività infrasettimanali o soste tecniche del campionato, in deroga alla regola dei "17 giorni" tali giornate verranno utilizzate per disputare le gare di recupero.

Il C.D. del C.R. Molise, ha disposto inoltre che, qualora una società dovesse trovarsi nelle condizioni di dover disputare più di una gara di recupero, al fine di salvaguardare la regolarità dei campionati, le gare di recupero verranno fissate anche in giornate infrasettimanali lavorative.

Si specifica infine che, qualora gare di recupero di campionato dovessero coincidere con gare della "Molise Cup a 11" o Coppa Italia di Calcio a 5, queste ultime, d'ufficio, saranno posticipate ad altra data.

In occasione delle ultime DUE giornate di gara di tutti i Campionati l'eventuale recupero (totale o parziale) di partite non disputate (o sospese), acquisita, ove necessario, la delibera del Giudice Sportivo, sarà fissato al terzo giorno (quindi al mercoledì immediatamente successivo a quello della gara non disputata).

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate dei Playoff e dei Playout di qualsiasi Campionato Regionale, al fine di salvaguardare la regolarità degli stessi e di rispettare i calendari per essi previsti, dovranno essere necessariamente recuperate (totalmente o parzialmente) il mercoledì immediatamente successivo.

La data della gara di recupero, stabilita d'ufficio dal C.R. Molise con decisione inappellabile, sarà comunicata alle Società previa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Le gare di recupero ovviamente saranno disputate all'orario consueto comunicato dalle società all'inizio della stagione.

Si comunica anche che è data facoltà alle società, qualora gli impianti sportivi in uso siano dotati di idoneo impianto di illuminazione che permetta il regolare svolgimento delle partite, di prevedere la disputa delle stesse in orario posticipato rispetto al consueto orario federale, ovviamente previo accordo tra le società interessate.

Il VENERDI successivo alle gare di recupero dei campionati di Eccellenza, Promozione, Allievi e Giovanissimi Regionali fissate come sopra disposto avverrà la pubblicazione del Comunicato Ufficiale con i relativi risultati e i relativi provvedimenti disciplinari.

La pubblicazione del comunicato ufficiale con i provvedimenti disciplinari sarà inoltre prevista anche per tutti gli altri campionati qualora siano raggiunti accordi tra le società per il posticipo delle gare ai giorni immediatamente successivi a quelli stabiliti da calendario.

Relativamente al recupero delle gare sospese, per la massima chiarezza e precisione possibile appare utile riportare di seguito il testo completo del paragrafo 4) dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti modificato attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 41/A pubblicato in data 30 gennaio 2019 dalla F.I.G.C., riportato sul Comunicato Ufficiale n. 220 della L.N.D. pubblicato in data 01 febbraio c.a. e che lo scrivente Comitato in pari data ha riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74

Art. 30

Lo svolgimento dei campionati

..... omissis

*4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, **la prosecuzione, dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.*

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;*
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:*
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita **non possono essere schierati nuovamente**;*

- ii) *i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;*
- iii) *i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;*
- iv) *possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;*
- v) *le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;*
- vi) *nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.*

..... omissis

C. RAPPORTINO DI FINE GARA - PRESENZA FORZA PUBBLICA – CONDIZIONI IGIENICHE SPOGLIATOI – ACQUA CALDA ECC.

Come già nelle passate stagioni, lo scrivente Comitato ha provveduto a fornire il Comitato Regionale Arbitri di una considerevole quantità di “rapportini di fine gara”. Gli arbitri federali di tutte le gare ufficiali dei campionati regionali e provinciali, ivi compreso quelle dei campionati Under 17 e Under 15, pertanto, hanno l'obbligo di rilasciare alle società il rapportino di fine gara dove verranno indicati il risultato della gara, le sostituzioni, le ammonizioni e le espulsioni dal campo dei giocatori e per la società di casa anche la certificazione attestante la presentazione della richiesta di forza pubblica agli organi preposti.

Si invitano i sigg.ri dirigenti a comunicare preventivamente agli arbitri eventuali anomalie e/o malfunzionamenti dell'impianto idrico e delle docce, invitando questi ultimi a riportare ciò sul rapportino di fine gara. Ovviamente anche gli arbitri sono tenuti a segnalare ai dirigenti sul campo eventuali disservizi degli impianti idrici e/o eventuali carenze igieniche degli spogliatoi, in modo tale che gli stessi si possano attivare per porvi rimedio. In mancanza gli arbitri sono tenuti a segnalarlo sul rapportino di fine gara da consegnare ai dirigenti.

Parimenti gli arbitri sono invitati a segnare sulle distinte di gara di ciascuna società l'orario di avvenuta consegna.

Al termine di tutti gli incontri, i dirigenti di entrambe le società, in maniera contestuale, dopo aver verificato SCRUPolosAMENTE quanto riportato, provvederanno a sottoscrivere il rapportino di fine gara, e l'arbitro sarà tenuto a consegnarne copia a ciascuna società; una copia dovrà, inoltre, obbligatoriamente allegarla al referto che sarà inviato al Giudice Sportivo di competenza.

Qualora i dirigenti dovessero riscontrare incongruenze e/o omissioni e/o errori dovranno comunicare all'arbitro quanto evidenziato; qualora continuassero a persistere discordanze con quanto indicato dall'arbitro dovranno richiedere allo stesso di riportare quanto da loro evidenziato prima di sottoscrivere il rapportino.

Al riguardo, giova sottolineare che il rapportino di fine gara non ha alcuna valenza ufficiale e, di conseguenza, non può essere invocato – a posteriori – come prova riguardo a eventuali discordanze con il referto arbitrale che rimane l'unico atto ufficiale ai fini della determinazione della regolarità delle gara ai sensi dei vigenti regolamenti Federali, ma può costituire valido supporto consultivo delle società e utile strumento sul campo per evitare possibili errori da parte dell'arbitro nella trascrizione sul referto di gara dei provvedimenti disciplinari effettivamente comminati sul terreno di giuoco.

Al riguardo si comunica che gli arbitri della gara avranno l'obbligo di indicare sul rapportino di fine gara, oltre che il numero di maglia del calciatore destinatario del provvedimento disciplinare, anche il nome ed il cognome del calciatore stesso, al fine di evitare eventuali e possibili errori di trascrizione.

Si invitano, pertanto, i sigg.ri Dirigenti delle società dipendenti dallo scrivente C.R. Molise a pretendere, a fine gara, il rilascio del predetto rapportino, debitamente ed integralmente compilato, da parte degli arbitri e a segnalare allo scrivente Comitato eventuali inadempienze da parte degli stessi.

Si ritiene utile sollecitare, ancora una volta, nel loro interesse, i sigg.ri dirigenti a controllare attentamente e scrupolosamente quanto riportato dall'arbitro sul rapportino prima di firmarlo.

Si ritiene utile anche invitare i sigg.ri dirigenti delle società partecipanti al Campionato di Eccellenza a far notare e, di conseguenza, ad annotare sul rapportino di fine gara la presenza sull'impianto di giuoco di un medico, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale e/o di un'autoambulanza, onde evitare l'applicazione della sanzione disciplinare economica,

prevista dal Codice di Giustizia Sportiva e che, ovviamente, avrà anche riflesso sul calcolo dei punteggi della Coppa Disciplina.

Si ricorda, infine che anche la mancata consegna al direttore di gara della "richiesta di Forza Pubblica, comporterà la susseguente comminazione della sanzione disciplinare economica che, ovviamente, avrà anche riflesso sul calcolo dei punteggi della Coppa Disciplina.

Al riguardo appare necessario precisare che in sede di ritiro del rapportino di fine gara il dirigente della squadra di casa è tenuto a controllare se il direttore di gara ha provveduto o meno a segnalare, nell'apposito spazio, l'avvenuta consegna della "richiesta di Forza Pubblica".

Si precisa infine che il successivo inoltro, da parte della società direttamente al Giudice Sportivo Territoriale della richiesta della Forza Pubblica NON SARÀ ATTO UTILE A SANARE l'inadempienza della mancata consegna all'arbitro.

Si consiglia, infine, alle società inadempienti, al fine di utilizzare quanto sopra riportato quale utile promemoria, di affiggerne una copia nello spogliatoio arbitrale.

D. CONSEGNA CHIAVI AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

La Commissione Accertamenti Danni, presa visione delle norme concernenti l'argomento indicato in epigrafe emanate dalla Commissione Centrale Paritetica, ha inteso apportare le seguenti integrazioni e modifiche:

a) Gli arbitri ed i loro assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo devono chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso ove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso; in tale contesto è fatto obbligo al dirigente incaricato dalla società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando per iscritto eventuali danni preesistenti;

b) Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'arbitro o dei suoi assistenti farli constatare al responsabile della società ospitante, denunciando l'accaduto alla **più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità)**, e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione, se ne ricorrono gli estremi;

c) Entro quindici giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro stesso dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al C.R. Molise-L.N.D., per il tramite del Comitato Regionale Arbitri.

d) Allo scopo di ottenere una quantificazione conservativa dei danni lamentati, l'arbitro, nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale, nel quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento, e comunque in ogni caso prima della riparazione dell'autovettura danneggiata, dovrà mettere la stessa a disposizione dei Componenti della Commissione Accertamenti Danni.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) così raccolta dal C.R.Molise-L.N.D., sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile, la quale, entro quindici giorni dal ricevimento, può contestare, motivando, sia l'entità del danno sia il danno stesso. La mancata contestazione nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà quindi al rimborso del danno subito. In caso di contestazioni tra le parti, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Accertamenti Danni, sulla base della perizia (di cui al punto d) preventivamente eseguita. Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

E. ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

F. TUTELA SANITARIA - OBBLIGO VISITA MEDICA TESSERATI - COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 43 NOIF)

Appare utile richiamare l'attenzione delle Società al fine di **sensibilizzare i propri tesserati sull'obbligo di sottoporsi regolarmente a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica**, necessaria anche ai fini della tutela assicurativa. Ricordiamo che la materia in oggetto è regolamentata dall'Art. 43 delle Norme Organizzative interne della FIGC e che, per opportuna conoscenza, di seguito si riportano integralmente:

TITOLO II.- LE TUTELE

Art. 43

Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.

Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

G. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2020 (Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

H. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

I. SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. che di seguito interamente si riporta

“Art. 52

*I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni
e la commercializzazione dei marchi*

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:
- riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;
 - realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
 - concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati;
 - utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.

5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo."

L. TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per disetarsi o per altre ragioni mediche.

M. NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si comunica che dal 1° luglio 2019 su tutto il territorio nazionale è entrato in vigore il Nuovo Codice di Giustizia Sportiva che è stato pubblicato in data 17 giugno 2019 con il Comunicato Ufficiale n. 139/A e riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 122 del 20 giugno u.s. dello scrivente Comitato Regionale.

Tenute presenti le notevoli modifiche introdotte, ivi compreso la riduzione dei termini e la variazione delle modalità di presentazione dei ricorsi, si sollecitano i sig.ri dirigenti molisani a prenderne visione.

In conseguenza anche le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi relativamente alle gare delle varie Coppe (Coppa Italia, Coppe Regioni, ecc) sono state variate, così come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 66/A pubblicato dalla FIGC in data 8 agosto e riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 8 del 10 agosto u.s. dello scrivente Comitato.

Si rende noto che il Nuovo Codice di Giustizia sportiva è consultabile/scaricabile al seguente indirizzo: https://www.figc.it/media/95476/codice-di-justizia-sportiva-figc_.pdf

Il Comunicato relativo all'abbreviazione dei termini davanti agli organi di Giustizia Sportiva è, invece, consultabile/scaricabile al seguente indirizzo:
<https://www.figc.it/media/98331/66-abbreviazione-termini-per-lnd-fase-reg-coppa-italia-coppa-regione-coppa-provincia-lnd-rev-8-08-19.pdf>

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

Nessuna Comunicazione

5- COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

Comunicato Ufficiale n.11 della stagione sportiva 2019/2020 pubblicato in Campobasso ed inserito sul Sito Internet (www.lnd.it), Giovedì 05 Settembre 2019

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**